

Sanzioni disciplinari anomale: impugnabilità

A cura del prof. Bartolo Danzi - Segretario provinciale e Regionale

Unams-scuola per la PUGLIA, 10/5/2006

La denominazione , il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari variano a seconda del personale considerato dai vari ordinamenti.

Quindi le sanzioni previste dalla singole normative **sono tassative**: l'amministrazione non può sostituirle con sanzioni diverse anche se previste da altri ordinamenti o con sanzioni diversamente denominate o, addirittura con sanzioni non previste da alcuna disposizione. *(in termini L. Agazzi - sanzioni e procedimenti disciplinari)*

Eppure non sono rari i casi in cui , specie nel caso di mancanze lievi, vengono adottati provvedimenti sanzionatori anomali quali ad esempio la "deplorazione", il "biasimo", il "richiamo" ecc. , sulla natura dei quali - e cioè se siano o meno da considerarsi quali sanzioni disciplinari - si è espressa la giurisprudenza frequentemente:

- Così ad esempio troviamo che la **"deplorazione"** è considerata sanzione *(in termini Cons. di Stato sez. 3, 27 giugno 1962 n. 492.)*
- nel caso **"dell'ammonizione"** è pure considerata sanzione disciplinare *(Cons. di Stato Sez. & , 27 maggio 1962; sez. II, 8 novembre 1978 n. 1751/77; T.A.R. Veneto , 30 gennaio 1981 n. 63).*
- **"il biasimo"** è considerato sanzione disciplinare *(T.A.R. Lazio sez. III, 16 giugno 1983 n. 486.)*
- **"Il richiamo"** è pure ritenuto, di norma, sanzione disciplinare anomala *(TAR Lazio sez. II, 24 giugno 1981 n.573; sez. III , 8 Giugno 1983 n. 466.)*

Va da sé, comunque, che se le sanzioni vengono irrogate al di fuori della loro tassatività prevista dallo specifico ordinamento, possono essere impugnate dall'interessato per la loro illegittimità in quanto irrogate in violazione di legge.

Nel caso del personale docente ed ATA le sanzioni surrichiamate non sono previste dallo specifico ordinamento.